


INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di



RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Settembre 2009



Lavoro

Lavoro occasionale accessorio on line

L'Inail ha reso nota la disponibilità della nuova procedura telematica per i committenti di lavoro occasionale accessorio (nota nr .60010.07/09/2009.0008270) . Le prestazioni di lavoro accessorio, inizialmente previste come attività lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne, sono state rese potenzialmente accessibili a tutti i lavoratori interessati e non più soltanto a "soggetti deboli". I committenti di prestazioni occasionali di tipo accessorio hanno l'obbligo di comunicare all'INAIL, prima dell'inizio della prestazione, i dati relativi al luogo ed al periodo della prestazione ed i dati anagrafici propri e del prestatore, anche in caso di variazioni del periodo di lavoro (cessazione o modifica del periodo). Il nuovo canale di comunicazione si va ad aggiungere a quelli già esistenti del fax gratuito numero 800.657.657 e del contact center INPS/INAIL al numero 803164. La procedura on line disponibile sul sito www.inail.it, nella sezione Punto Cliente, consente di effettuare la prima comunicazione DNA e le eventuali successive variazioni.

Regolarizzazione Colf e badanti

Sono circa 200.000 le domande di emersione dal lavoro nero di colf e badanti giunte al Viminale nella prossimità della scadenza del 30 settembre. Ben maggiore tuttavia il numero di modelli scaricati per le comunicazioni di regolarizzazione. La procedura on-line sarà disponibile sino alla predetta data originariamente fissata per la sanatoria . Tutte le informazioni , modelli, quesiti e disposizioni sul sito www.inps.it; www.interno.it;

Ingressi di cittadini extracomunitari per la partecipazione ad attività formative



Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2009, il decreto del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali relativo all'ingresso di cittadini extra-UE per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi. Per l'anno 2009 sono autorizzati, gli ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, in:

a) 5.000 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme dell'art. 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) 5.000 unita' per lo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

Le quote di cui alla lettera b), sono ripartite tra le regioni e province autonome come da prospetto che segue:



| Regioni e Province Autonome | Quote |
|-----------------------------|-------|
| ABRUZZO | 70 |
| BASILICATA | 30 |
| CALABRIA | 50 |
| CAMPANIA | 70 |
| EMILIA ROMAGNA | 600 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 400 |

| | |
|-----------|-----|
| LAZIO | 500 |
| LIGURIA | 100 |
| LOMBARDIA | 700 |
| MARCHE | 400 |
| MOLISE | 30 |
| PIEMONTE | 400 |
| PUGLIA | 100 |
| SARDEGNA | 50 |
| SICILIA | 70 |
| TOSCANA | 600 |
| UMBRIA | 100 |

| | |
|-------------------------------|-------|
| VALLE D'AOSTA | 30 |
| VENETO | 600 |
| Provincia Autonoma di BOLZANO | 50 |
| Provincia Autonoma di TRENTO | 50 |
| TOTALE | 5.000 |

Comunicazione all'Inail del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Nuove istruzioni dell'Inail (circolare 43/09) per la comunicazione del RLS prevista dal Decreto Legislativo 81/2008 (tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

A differenza di quanto previsto nella formulazione della norma in oggetto contenuta nel decreto legislativo n. 81/2008, la comunicazione in argomento **non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione.**

In fase di prima applicazione del Decreto legislativo n. 106/2009, l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati”.


Pertanto:

- coloro i quali hanno ottemperato all'obbligo - secondo le istruzioni emanate dall'Istituto in attuazione del Decreto legislativo n. 81 /2008 - comunicando il nominativo (o i nominativi se più di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della presente circolare.
- coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall'Istituto con la richiamata circolare n. 11/2009 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative come di seguito specificato.

Per coloro i quali non versano nelle enunciate fattispecie, l'obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS.

Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.

Si ricorda che rientrano nell'obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti - se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell'ambito dell'organizzazione, dal datore di lavoro - di qualsiasi settore privato e pubblico



INAIL: vantaggi per le aziende che hanno migliorato le condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro

Dopo il primo biennio di attività le aziende che hanno effettuato interventi volti a migliorare la sicurezza sul lavoro possono inoltrare all'INAIL l'istanza per la riduzione del tasso medio di tariffa, utilizzando il modello OT24.

Il modello, i relativi allegati e la "Guida alla compilazione" sono stati rivisitati in funzione delle novità introdotte nel Testo Unico per la sicurezza. Sul sito Inail è disponibile modello e ulteriori istruzioni.

Le istanze andranno presentate entro il 31 gennaio prossimo (art. 24 DM 12.12.2000).

Le novità più rilevanti, peraltro condivise con le Parti sociali in appositi incontri, riguardano, in particolare, la valorizzazione degli interventi svolti nell'ambito di accordi tra INAIL e Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, la valorizzazione delle procedure per la selezione di fornitori che rispettano la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (Sez. A - Interventi particolarmente rilevanti) e il rafforzamento del ruolo della formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Sez E).

Anche ai giornalisti lavoratori dipendenti riconosciuto il diritto ad usufruire del congedo straordinario per assistenza ai familiari con handicap




Congedo straordinario per assistenza ai familiari con handicap: ne possono beneficiare ora i giornalisti lavoratori dipendenti, che abbiano familiari handicappati - non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati - per i quali è stata accertata (art. 4, comma 1, della legge 104/92) la situazione di gravità (art. 3, comma 3, della medesima legge) e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 . Maggiori dettagli nella circolare Inpgi nr. 10/2009

Lavoratori dello spettacolo con procedura UNILAV



L'ENPALS, con circolare n. 16/2009, precisa che per i lavoratori dello spettacolo le assunzioni, le trasformazioni, il trasferimento e la cessazione dei rapporti di lavoro dello spettacolo dovranno essere comunicate utilizzando esclusivamente il modello UNILAV secondo la relativa procedura telematica. Ciò in quanto è venuto a cessare l'obbligo di iscrizione del personale artistico e tecnico alle liste e all'elenco speciale costituiti presso l'Ufficio speciale del collocamento dei lavoratori dello spettacolo





TFR - Operazioni societarie che comportano il trasferimento di lavoratori con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del c.c

Con messaggio nr. 21062/09 l'Inps fornisce rilevanti precisazioni sulle procedure utili al versamento della contribuzione ai fini del TFR, rivalutazione delle quote e liquidazione del TFR nei casi in cui si realizzano modifiche nelle titolarità datoriali dei rapporti di lavoro. Operazioni societarie - quali la cessione di ramo d'azienda, la fusione per incorporazione - nonché la cessione del contratto determinano, come noto, situazioni in cui si realizza il passaggio dei dipendenti da un datore di lavoro all'altro, senza interruzione del rapporto, ai sensi dell'articolo 2112 del c.c.. Con riferimento agli obblighi contributivi che ne discendono nei riguardi del Fondo di Tesoreria, l'Istituto ha già fornito indicazioni nella circolare n. 70/2007.

Piano di azione "Italia 2020" per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro

E' stato presentato a Palazzo Chigi dai Ministri del Lavoro e dell'Istruzione il Piano di azione per la piena occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro. Il Piano delinea delle linee di azione comuni ai due Ministeri, da perseguire attraverso una "cabina di pilotaggio" condivisa, per costruire un rapporto nuovo e più integrato tra sistema formativo e mondo del lavoro al fine di realizzare la piena occupabilità dei giovani.

Sei le priorità individuate: facilitare la transizione dalla scuola al lavoro, rilanciare l'istruzione tecnico-professionale ed il contratto di apprendistato, ripensare il ruolo della formazione universitaria, aprire i dottorati di ricerca al sistema produttivo e al mercato del lavoro. Sulle linee di azione sarà convocato un tavolo con le parti sociali e le associazioni di categoria.

La pubblica amministrazione potrà mandare unilateralmente i propri dipendenti in pensione con 40 anni di anzianità.

La norma - introdotta con legge 102/2009 - si applica anche ai dirigenti ma non ai magistrati, professori universitari e dirigenti medici. I 40 anni di anzianità per far scattare il recesso unilaterale sono conteggiati sui contributi e non più sul servizio effettivo come era previsto all'art. 6 comma 3 della legge delega n.15/2009 che aveva modificato, restringendolo, l'ambito di applicazione della norma introdotta dalla manovra finanziaria nell'estate del 2008. Di conseguenza, dal 5 agosto scorso è possibile mandare in pensione - con atto unilaterale - i dipendenti pubblici con 40 anni di contributi.. Al fine di chiarire le ricadute sui destinatari della legge n.15/2009, in vigore da marzo ad agosto di quest'anno, e per meglio illustrare l'ambito di applicazione della norma, il ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ha emanato il 16 settembre scorso una apposita circolare che conferma in generale quanto già illustrato con la circolare n.10 del 2008. La circolare n.4/2009 chiarisce inoltre il carattere eccezionale dell'intervento limitato al triennio 2009-2011. La norma è immediatamente applicabile ed è valida fino al 31 dicembre 2011. L'amministrazione, si legge nella circolare, esercita la facoltà di risoluzione unilaterale nell'ambito del potere datoriale con l'unica condizione del preavviso di 6 mesi.



Forum sullo "Scudo Fiscale"

Si è chiusa il 25 settembre la possibilità per i contribuenti di fornire suggerimenti e contributi al testo definitivo della circolare da emanarsi a Cura dell'Agenzia delle Entrate sul cd. scudo fiscale. L'Agenzia – con questa iniziativa innovativa per la pubblica amministrazione - ha deciso di creare un dialogo con i cittadini attraverso un vero e proprio forum dedicato, che consentirà di valutare non solo le indicazioni delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, ma anche di tutti coloro che vorranno inviare suggerimenti tecnici. Bozza della circolare e i suggerimenti man mano pervenuti, sono consultabili sul sito www.agenziaentrate.it

(rif.: Emersione di attività detenute all'estero. Articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.)

Natura dello scudo fiscale



Le disposizioni introdotte in materia si rivolgono alle persone fisiche e agli altri soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dalle disposizioni sul cosiddetto "monitoraggio fiscale" – vale a dire dalle norme contenute nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, comprese quelle relative al trasporto al seguito ora contenute nell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 – nonché degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera.

In sostanza, attraverso il cosiddetto "rimpatrio" o la cosiddetta "regolarizzazione" è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale.

La regolarizzazione è tuttavia consentita esclusivamente nel caso in cui le attività siano detenute in Paesi dell'Unione Europea, nonché in Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), che consentono un effettivo scambio di informazioni in via amministrativa.

L'emersione delle predette attività – sia nel caso di rimpatrio che in quello della regolarizzazione – produce effetti estintivi delle violazioni di natura tributaria e previdenziale relativamente agli importi dichiarati, con riferimento ai periodi di imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento ed estingue le relative sanzioni amministrative.

L'emersione inoltre preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta che hanno termine al 31 dicembre 2008, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio o regolarizzazione.



Con ulteriore emendamento definitivamente approvato, si stabilisce che nessun reato potrà più essere salvato a eccezione della dichiarazione infedele e dell'omessa dichiarazione. L'emendamento prevede, infatti, l'aumento delle sanzioni per l'omessa dichiarazione di detenzione di investimenti e attività all'estero: potrà variare dal 10 al 50%, (mentre ora varia dal 5 al 25%) ma viene eliminata la possibilità di confisca. E' stata, poi, eliminata la possibilità di regolarizzare, senza rimpatriarle, le somme detenute in Paesi aderenti allo spazio economico europeo. La nuova norma, prevede anche l'istituzione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali, detenute fuori dal territorio dello Stato e a condizione che le stesse vengano rimpatriate in Italia da paesi extra Ue, nonché regolarizzate, ovvero rimpatriate, purché in essere in paese dell'Unione europea. L'emendamento garantisce l'anonimato e prevede che il rimpatrio, cioè la regolarizzazione, avvenga con il pagamento dell'imposta e non può costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale. Il gettito sarà inserito in una contabilità speciale e potrà essere utilizzato a partire dal 2010.

Imposta di bollo - rilascio della carta di soggiorno a favore dei familiari dei cittadini dell'unione non aventi la cittadinanza in uno stato membro

Con risposta ad istanza di interpello 250/E/2009 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo disciplinata dal DPR n. 642 del 26 ottobre 1972, non essendo prevista alcuna esplicita norma esentativa da tale tributo, si ritiene che il rilascio della carta di soggiorno in favore dei familiari di cittadino dell'Unione, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sia riconducibile agli *"...Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...)rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta..."* di cui all'articolo 4 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972 e, pertanto, soggetto all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio.

Per completezza, si precisa inoltre che anche le istanze volte a richiedere la suddetta carta di soggiorno devono essere presentate in bollo ai sensi dell'articolo 3 della citata tariffa in quanto *"...Istanze (...) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo..."*.

Indagini finanziarie: costituito l'Archivio dei rapporti finanziari

Entra in funzione l'Archivio dei rapporti finanziari (circolare 42/E/2009 dell'Agenzia delle Entrate. L'Archivio costituisce una apposita sezione dell'Anagrafe tributaria nella quale confluiscono le comunicazioni cui sono tenuti, a norma dell'articolo 7, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, tutti gli operatori finanziari.

Tali comunicazioni riguardano, innanzitutto, l'esistenza e la natura dei rapporti continuativi intrattenuti con la clientela. Formano oggetto di comunicazione all'Archivio i dati relativi ai rapporti esistenti, ancorché cessati, a partire dalla data del 1° gennaio 2005. Gli operatori finanziari sono stati pertanto obbligati a comunicare anche l'esistenza:


- di operazioni di natura finanziaria poste in essere al di fuori di un rapporto continuativo ("operazioni extra-conto");
- di rapporti, di qualsiasi genere, diversi da quelli intrattenuti con i titolari dei rapporti continuativi o delle operazioni extra-conto.

In entrambi i casi, la comunicazione deve contenere i dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che effettuano le predette operazioni o intrattengono i menzionati altri rapporti.



Per quanto concerne i rapporti continuativi oggetto delle comunicazioni degli operatori finanziari, è opportuno ricordare che oggetto della comunicazione sono tutti i rapporti finanziari caratterizzati, in generale, da un unico rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dell'operatore finanziario, che possa dar luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di denaro o altri valori, compresi i servizi, intrattenuto direttamente dal cliente e formalizzato contrattualmente. L'Archivio contiene, per ciascun rapporto continuativo oggetto di comunicazione, le informazioni riguardanti la tipologia, la data di apertura e di eventuale chiusura, i dati identificativi, compreso il codice fiscale del titolare, la denominazione dell'operatore finanziario con il quale il nominativo indagato intrattiene il rapporto.

Circa le operazioni extra-conto, la norma ha introdotto un obbligo ulteriore al fine di rendere conoscibili all'Amministrazione tutte le tipologie di operazioni finanziarie a prescindere dalla riconducibilità o meno ad un rapporto continuativo. Sono tipicamente considerate extra-conto le operazioni che vengono effettuate per cassa o, nell'accezione bancaria, allo "sportello", contro presentazione di denaro contante o assegni, senza transito in un qualsiasi rapporto.



“F23”, la compilazione sbarca sul pc Con il nuovo software in rete, pochi click e il modello è compilato



Dal 18 settembre è disponibile on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate il nuovo software che permette di compilare direttamente dal computer, in maniera ancora più rapida e semplice, il modello di pagamento. La nuova applicazione si affianca così al consueto “F24” e consente di compilare e stampare l’F23, che poi si dovrà presentare agli sportelli di banche e Poste Spa o degli agenti della riscossione, per effettuare i versamenti in favore di enti esterni all’Amministrazione finanziaria (Comuni, uffici giudiziari, ecc.) o per pagare alcune imposte indirette, come ad esempio quelle di registro, ipotecarie e catastali. Il nuovo prodotto di compilazione, diviso in pannelli, orienta il contribuente nella compilazione delle diverse sezioni del modello, fornendogli indicazioni ed elenchi che riportano i dati ammessi nei vari campi. In caso di errore, in qualunque momento si può tornare indietro e modificare i dati già inseriti. Il software effettua alcuni controlli formali sui dati inseriti, per verificare che corrispondano con le modalità di compilazione dell’F23, e fornisce all’occorrenza indicazioni sul tipo di anomalia riscontrata. Una volta finito di compilare i vari campi, l’applicazione visualizza un pannello riepilogativo dei dati inseriti, da cui si può stampare il modello, per rileggerlo e controllarlo anche su carta.



Versamenti in ritardo: gli interessi calano al 6,8% .

Interessi di mora più leggeri di oltre un punto e mezzo, a partire dal mese prossimo, per le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, si ridetermina infatti dall’8,4% al 6,8358% il tasso da applicare su base annua a partire dal 1° ottobre 2009.

La rideterminazione degli interessi (prevista dall’art. 30 del dpr 602/73) è stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi, calcolata con riferimento all’anno 2008, comunicata dalla Banca d’Italia.

La riduzione degli interessi di mora sul pagamento delle cartelle in ritardo non si applica agli interessi aggiuntivi di competenza degli enti pubblici previdenziali che sono disciplinati dall’art. 27 del dlgs 46/99 che prevede una norma derogatoria rispetto a quella dell’art. 30 del dpr 602/73.

Trasporti: nuova scheda obbligatoria

Con circolare congiunta Ministero dell’Interno e Ministero Infrastrutture e trasporti vengono chiariti alcuni aspetti contenuti nella precedente circolare del 17 luglio 2009, relativa all’istituzione della scheda di trasporto ed alle prime disposizioni operative per la sua corretta compilazione, che spetta al committente del trasporto, oltre che per agevolarne il controllo da parte delle forze dell’ordine. Tale documento si propone l’obiettivo di garantire la tracciabilità delle operazioni di autotrasporto, e tiene conto dell’esigenza di apportare tempestivamente semplificazioni, nonché di fornire precisazioni in grado di evitare fraintendimenti in sede di controllo, che avrebbero potuto danneggiare lo svolgimento dell’attività di autotrasporto. Fra le questioni affrontate e risolte dalla circolare, vanno segnalate importanti semplificazioni nella compilazione della scheda, con riferimento alla possibilità di avvalersi di modalità come copie fotografiche e riproduzioni informatiche, ed alla prassi commerciale utilizzata per le operazioni di trasporto più complesse, nonché alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti nella filiera del trasporto. Sono state inoltre fornite indicazioni sul trasporto internazionale, sull’utilizzo dei sub-vettori e dei consorzi di imprese di autotrasportatori.



Economia



International
Labour
Organization

ILO: la disoccupazione crescerà ma le misure adottate dai governi del G20 salveranno fino a 11 milioni di posti di lavoro

Senza le misure di stimolo adottate, l'aumento della disoccupazione nei paesi del G20 sarebbe stato tra il 29 e il 43% superiore rispetto al primo semestre del 2009. “Le misure adottate sin dal principio della crisi economica dai governi del G20 in materia di occupazione e di protezione sociale hanno creato o salvato tra i 7 e gli 11 milioni di posti di lavoro”. Così Juan Somavia, Direttore generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), nella nota che sarà presentata al vertice del G20 di Pittsburgh il 24 e 25 settembre, evidenzia l'effetto delle misure anticrisi.

Nel rapporto “Proteggere la popolazione e promuovere l'occupazione: uno studio sulle risposte dei paesi alla crisi economica mondiale nel campo delle politiche per l'occupazione e protezione sociale”, l'Ilo ha esaminato le azioni intraprese tra la metà del 2008 e fine luglio 2009 in 54 paesi rappresentativi di tutte le regioni del mondo, con diversi livelli di reddito.

Sono state individuate 32 misure raggruppate in quattro settori specifici: misure per stimolare la domanda di lavoro; sostegno dell'occupazione, dei disoccupati e di coloro che cercano un lavoro; estensione della protezione sociale e della sicurezza alimentare; rispetto del dialogo sociale e tutela dei diritti sul lavoro.


Senza le misure di stimolo adottate, l'aumento della disoccupazione nei paesi del G20 sarebbe stato tra il 29 e il 43 percento superiore rispetto a quello registrato durante il primo semestre del 2009. Lo studio dell'Ilo ha inoltre rilevato che le sei misure più comunemente adottate dai governi sono: gli investimenti in infrastrutture; i sussidi e gli sgravi fiscali per le piccole imprese; il credito per le piccole imprese; i programmi di formazione e i servizi all'impresa; la consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori; la protezione sociale attraverso sussidi e indennizzi.

Ma la valutazione positiva delle politiche di contrasto all'attuale fase di sofferenza dell'economia mondiale, non nasconde le preoccupazioni per il peggioramento dell'andamento occupazionale che, secondo l'Ilo, vedrà dai 39 ai 61 milioni di disoccupati in più nel 2009 in rapporto al 2007; un trend che potrebbe tradursi in un numero di disoccupati in tutto il mondo pari a 219-241 milioni, il più alto livello mai registrato. Secondo Juan Somavia “il vertice del G20 a Pittsburgh offre l'opportunità di un impegno costante e concreto a sostegno dell'occupazione e della protezione sociale fino a quando la domanda privata non sarà in grado di sostenere autonomamente la ripresa dell'economia e dell'occupazione. La crescita economica e l'aumento dell'occupazione devono andare di pari passo”.

ITALIA 2020 - Piano di azione per l'occupabilità dei giovani

Un Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro a firma dei ministri MARIATELLA GELMINI e MAURIZIO SACCONI. L'articolato documento (disponibile sul sito www.lavoro.gov.it) individua specifiche priorità nella prossima azione governativa, attraverso la sinergia dei Ministeri del Lavoro e dell'Istruzione. Queste le priorità individuate:

- facilitare la transizione dalla scuola al lavoro
- rilanciare l'istruzione tecnico-professionale
- rilanciare il contratto di apprendistato
- ripensare il ruolo della formazione universitaria
- aprire i dottorati di ricerca al sistema produttivo aprire i dottorati di ricerca al mercato del lavoro.



Federalismo fiscale: Istituzione del Tavolo di confronto tra il Governo e le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell'articolo 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 –



E' stato istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il tavolo di confronto per l'attuazione del federalismo fiscale, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano .

Il Tavolo è composto dal Ministro per i rapporti con le regioni, dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per le politiche europee, nonché dal Presidente della regione a Statuto speciale o della provincia autonoma interessata.

Il Tavolo individua, anche sulla base degli elementi informativi forniti dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 4 della citata legge n. 42 del 2009, linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli Statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla citata legge n. 42 del 2009 e con i nuovi assetti della finanza pubblica.

A supporto del Tavolo , sono costituite singole sezioni, in relazione a ciascuna regione a Statuto speciale e provincia autonoma, incaricate di svolgere compiti istruttori e di elaborazione degli atti . Le sezioni sono composte da sei esperti, di comprovata esperienza nelle materie economico-finanziarie e costituzionale, designati, rispettivamente, dal Ministro per i rapporti con le regioni, dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per le politiche europee, nonché dal Presidente della regione a Statuto speciale o dalla provincia autonoma interessata.

(Provvedimento pubblicato nella G.U. 14 settembre 2009, n. 213)



Bankitalia impone la maggiore trasparenza sui conti correnti

Il sistema bancario avrà tempo sino al 31 dicembre p.v. per adeguarsi alle nuove direttive fissate dalla Banca d'Italia in materia di trasparenza dei conti correnti. (provvedimento in G.U. 10.9.2009) . Tra le novità , maggiore chiarezza nelle informazione, l'offerta di un conto corrente base a costo fisso, maggiori possibilità di confrontare costi e convenienze dei vari prodotti. La nuova disciplina imposta dalla Banca d'Italia punta, ad assicurare ai clienti un'informazione chiara e accessibile, che garantisca l'esatta percezione di tutti i costi connessi ai servizi offerti, la loro facile confrontabilità con offerte provenienti da altri intermediari, la comprensione dei diritti che spettano ai clienti e i modi con cui questi possono essere attivati e applicati in concreto. Le nuove regole prevedono in particolare: la semplificazione del contenuto dei documenti destinati alla clientela, e, per quelli più diffusi, come i conti correnti e i mutui, l'adozione di schemi "standard" predisposti dalla Banca d'Italia; una più chiara illustrazione dei diritti della clientela, con la messa a disposizione di alcune guide pratiche; l'uso di indicatori sintetici di costo; l'invio al correntista di un riepilogo di tutte le spese sostenute nell'anno, che permette di confrontare facilmente i costi effettivi del conto corrente con quelli di analoghi prodotti presenti sul mercato; l'introduzione di un "conto corrente semplice", che comprenderà un numero determinato di operazioni e sarà caratterizzato da un canone annuo fisso; criteri per la redazione e la presentazione dei documenti, che devono essere espressi in un linguaggio semplice e chiaro. Punto qualificante delle nuove disposizioni è la complementarità tra adempimenti di trasparenza e organizzazione degli intermediari, ai quali si chiede di adottare procedure per garantire che sia prestata adeguata attenzione al cliente in ogni fase dell'attività, dall'ideazione del prodotto, alla vendita, fino alla gestione di eventuali reclami.



Finanziaria 2010 in soli 3 articoli

La legge finanziaria per il 2010 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri : un testo di soli 3 articoli più tabelle allegate che, come si è rilevato da più parti e dallo stesso Ministro per l'Economia, niente aggiunge e niente toglie. Agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie e per l'acquisto di immobili già ristrutturati; oltre 3,4 miliardi di finanziamento per il rinnovo dei contratti pubblici per i prossimi tre anni così distribuiti: 693 milioni per il 2010; 1.087 milioni per il 2011 e 1.680 milioni per il 2012; una norma salva-conti sulle pensioni agricole. Sono queste alcune delle misure contenute nella bozza della Legge Finanziaria 2010.

La novità consiste anche nell'introduzione di un comma in cui viene fornita un'interpretazione alla determinazione della retribuzione pensionabile dei lavoratori agricoli a tempo determinato, per evitare che recenti sentenze della Corte di Cassazione possano incidere sui conti pubblici. Le varie parti chiedono di più, vorrebbero un confronto maggiore e un forte rilancio economia, ma per quest'anno dovranno rinunciare.

La questione più critica è certamente quella dei soldi per il rinnovo dei contratti. Le imprese hanno le risorse per il credito di imposta per la ricerca, ma esaurite nel giorno del click day, gli sgravi contributivi per i premi di produttività, un'ulteriore detassazione per i salari di secondo livello, la garanzia di avere soldi sufficienti per gli ammortizzatori sociali, un nuovo pacchetto di incentivi ai settori che soffrono, ma ancora nessuna certezza sicura per il futuro, una volta che queste risorse saranno esaurite del tutto.

Per cui su questa nuova Finanziaria 2010 i tre leader sindacali di Cgil, Cisl e Uil chiedono interventi su Cig per garantire un'entrata a tutti quelli che restano senza lavoro e sul fisco: prima misura, il taglio delle tasse ai lavoratori dipendenti. Così Renata Polverini (Ugl), chiede sgravi in favore dei redditi fissi e “un fisco più leggero, la via più diretta per aumentare salari, pensioni e rianimare i consumi. Andrebbe, inoltre, estesa alle famiglie la moratoria sui debiti per le imprese”.



Sospensione dei debiti a medio-lungo termine per le Pmi

Forte adesione del sistema bancario all'accordo Tesoro-Abi-imprese per la sospensione dei debiti delle piccole e medie aziende verso il sistema creditizio. Sono infatti circa 400 gli istituti di credito che hanno già aderito all'avviso comune dello scorso agosto . A fotografare l'adesione delle banche, fino ad oggi, è stata l'Abi.

Il 3 agosto scorso il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente dell'ABI e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese hanno firmato un Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio con l'obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese aventi adeguate prospettive economiche e in grado di provare la continuità aziendale. L'accordo prevede, in particolare, la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento della quota capitale delle rate o dei canoni relativi ad operazioni di mutuo o di leasing. E' inoltre previsto l'allungamento a 270 giorni delle anticipazioni bancarie su crediti.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie dell'Avviso comune si sono anche impegnate a definire un sistema di monitoraggio dell'andamento dell'iniziativa.



Giurisprudenza

Senza scontrino, negozio chiuso. Anche se c'è definizione agevolata



E' legittimo il provvedimento di sospensione dell'attività, perché la norma generale non esclude quella speciale.

La definizione agevolata, prevista dall'articolo 16, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 472/1997, non osta all'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale (articolo 12, comma 2, Dlgs 471/1997), irrogata a seguito di più contestazioni - accertate nell'arco di un determinato periodo di tempo - relative alla mancata emissione dello scontrino fiscale, trattandosi, quest'ultima di una norma speciale rispetto alla prima.

In questi termini si è pronunciata la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19626 dell'11 settembre, ha consolidato un orientamento già fatto proprio dai giudici di legittimità e riconfermato, appena cinque mesi addietro, nella pronuncia n. 10960 del 13 maggio. *“in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 12, comma 2, il quale prevede la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'esercizio dell'attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, comma 3, con la conseguenza che l'irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest'ultima disposizione”*.

Notifica dell'atto tributario presso la sede operativa della società. Ok dalla Cassazione



Per i giudici supremi, è valida anche quella effettuata nelle mani del rappresentante trovato in altro comune. E' corretta la notificazione di un atto tributario eseguita presso la sede effettiva, anziché presso la sede legale di una società, in quanto, anche ai fini della disciplina delle notificazioni di cui all'articolo 145 c.p.c., laddove la sede legale sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare sede anche quest'ultima (sentenza n. 17590 del 29 luglio 2009).

Si deve ritenere validamente effettuata la notifica di un atto giudiziario a una società, ove venga eseguita a mani proprie del legale rappresentante, anche quando questi sia rinvenuto in un comune diverso dal domicilio fiscale della persona giuridica (ordinanza n. 19076 del 1° settembre 2009).

Sono questi, in estrema sintesi, i chiarimenti forniti dalla sezione tributaria della Corte di cassazione con due recenti pronunce rese nell'ambito di giudizi riguardanti atti fiscali notificati a persone giuridiche.

(fonte FiscoOggi)





La navigazione internet del dipendente è tutelata dalla privacy

L'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ha ritenuto illegittimo il sistematico monitoraggio del datore di lavoro della navigazione internet dei propri dipendenti. Il provvedimento adottato è scaturito dal reclamo prodotto da un lavoratore che lamentava un illecito trattamento di dati personali a sé riferiti da parte di una Spa datore di lavoro, la quale avrebbe minuziosamente monitorato gli accessi a Internet effettuati dal reclamante per un ampio arco temporale in violazione della disciplina prevista dallo Statuto dei lavoratori per il controllo a distanza dell'attività lavorativa (art. 4, l. 20 maggio 1970, n. 300) e dei principi di protezione dei dati personali richiamati nelle menzionate Linee guida. La menzionata attività di monitoraggio effettuata dalla società avrebbe determinato l'irrogazione di alcune contestazioni disciplinari nei confronti dell'interessato, tra l'altro, per l'indebito utilizzo dello strumento elettronico assegnatogli in dotazione per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ha rilevato il Garante che l'installazione di un software con funzionalità appositamente configurate per il tracciamento (sistematico e continuativo) degli accessi ad Internet con la conseguente memorizzazione di tutte le pagine web visualizzate dal reclamante risulta essere avvenuta in violazione dell'art. 4, comma 1 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta l'impiego di apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori; inoltre, la società non ha neanche provveduto a svolgere gli adempimenti previsti dal secondo comma della medesima disposizione, in relazione alle funzionalità che mediante il software installato legittimamente possono essere perseguite per "esigenze organizzative e produttive". Ritenuto, pertanto, che il trattamento di dati personali riferiti al reclamante, limitatamente agli accessi effettuati alla rete Internet, non risulta essere stato effettuato lecitamente dalla società e che detto trattamento non risulta essere stato lecitamente svolto neanche sotto il profilo della pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte, il Garante ha vietato alla Spa - ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice - l'ulteriore trattamento dei dati personali riferiti al reclamante, limitatamente al monitoraggio degli accessi a Internet. Si è inoltre disposta la trasmissione degli atti e di copia del provvedimento all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili.

Sicurezza: la responsabilità del proprietario dell'immobile

E' direttamente responsabile il proprietario dell'immobile che affida lavori edili ad operai improvvisati, quindi condannabile per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ha concluso in tal senso la Corte di Cassazione nella sentenza 36581/09. L'aver utilizzato le prestazioni lavorative della vittima nelle descritte condizioni costituiva circostanza che imponeva di verificare se il proprietario dell'immobile avendo commissionato un lavoro pericoloso, dovesse o meno vigilare affinché le opere da realizzare fossero poste in essere in condizioni di sicurezza, nel rispetto della normativa antinfortunistica. I giudici del merito non potevano non accertare se il lavoratore fosse persona munita di capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di svolgimento della stessa. Al riguardo, non può non rilevarsi che i lavori commissionati erano pericolosi, perché venivano eseguiti a circa 15 metri di altezza dal suolo, senza adottare alcuna precauzione per evitare cadute dall'alto, come la predisposizione di una impalcatura.



Art. 589 Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni dodici (1).

(1) Articolo cosi' modificato dalla L. 11 maggio 1966, n. 296.



Concorso di colpa nell'infortunio e responsabilità del datore di lavoro



Con sentenza n. 19494 del 10 settembre 2009, la Cassazione ha affermato che in caso di infortunio sul lavoro, l'eventuale colpa del lavoratore, dovuta ad imprudenza, negligenza o imperizia, non elimina quella del datore di lavoro, sul quale incombe l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso di causalità. L'esonero di responsabilità si potrebbe configurare solo quando vengono accertati i caratteri di "abnormità" e assoluta "inopinabilità" nel comportamento del lavoratore.

Part-time verticale e indennità di disoccupazione

Con sentenza n. 19253 del 4 settembre 2009, la Cassazione ha affermato che ai lavoratori in part-time verticale su base annua non spetta l'indennità di disoccupazione involontaria per i periodi di non lavoro, atteso che la stipula di tale contratto non consente, neanche in via analogica, l'estensione del principio regolatore della disciplina della disoccupazione involontaria, in quanto tale rapporto dipende dalla libera volontà del lavoratore contraente.

Dichiarazione disabili essenziale negli appalti

Anche il Tar Sicilia (sent. 457/2009), non si discosta dall'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la dichiarazione in ordine alla osservanza del collocamento dei disabili è dovuta dall'impresa partecipante alla gara d'appalto anche se ciò non è previsto espressamente nel testo del bando (vedasi in tal senso anche Consiglio di Stato nr. 4028/2009). La mancata presentazione della dichiarazione non solo produce l'effetto di revocazione della aggiudicazione eventualmente disposta, ma comporta che l'azienda omissiva non poteva essere ammessa neanche alla partecipazione. Con proprio ricorso l'impresa ricorrente impugnava il verbale di gara relativo all'affidamento del servizio educativo familiare.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che il Collegio giudicante ha condiviso, la mancata dichiarazione - indipendentemente dalla circostanza che il bando o lo schema della domanda di partecipazione predisposti dall'Amministrazione lo prevedessero esplicitamente - avrebbe dovuto condurre all'esclusione dell'impresa inottemperante al predetto obbligo. Infatti, l'art. 17 della legge n. 68 del 1999 - richiamato anche dalla lett. l, comma 1, dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006) - è una disposizione con "un chiaro contenuto di ordine pubblico, e la sua applicazione non viene fatta dipendere dall'inserimento o meno dell'obbligo ivi previsto fra le specifiche clausole di concorso delle singole gare; logica conseguenza è che il bando che non contenga alcun riferimento agli obblighi derivanti dalla norma legislativa anzidetta, deve intendersi dalla stessa comunque integrato" (Consiglio di Stato, V, 24 gennaio 2007, n. 256)



fine



Editore

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclsu.com
www.anclsu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl



Tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

Edizione Settembre 2009

